

TI_GERICHTE 16.2003.39 vom 2. Februar 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-02-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2003.39

FR: TI_GERICHTE 16.2003.39 du 2 février 2004

IT: TI_GERICHTE 16.2003.39 del 2 febbraio 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

febbraio 2004 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 febbraio 2003 presentato da _____, _____ contro la sentenza 25 gennaio 2003 del Giudice di pace supplente del circolo _____, nella causa civile inappellabile (inc. n. 12/99) promossa con istanza 31 maggio 2002 da avv. _____, _____ con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'000.- a titolo di torto morale, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. _____ dell'UEF di _____, domande accolte dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 31 maggio 2002 l'avv. _____ ha convenuto in giudizio _____ postulandone la condanna al pagamento di fr. 1'000.- rivendicati a titolo di torto morale; che a sostegno della sua pretesa l'istante ha allegato la sentenza 22 novembre 2000 del Pretore della Giurisdizione di _____ con la quale il convenuto è stato riconosciuto autore colpevole del reato di diffamazione per avere in data 15 ottobre 1999, durante un'udienza tenutasi presso gli Uffici del Giudice di pace del Circolo _____, reso sospetto l'avv. _____ di condotta disonorevole nuocendo la sua reputazione avendo dichiarato che "la sua fattura non è una fattura da avvocato ma una fattura da ladri" e che "_____ ha rubato a mia cugina quasi Fr. 20'000.-" ; che con sentenza 25 gennaio 2003 il Giudice di pace supplente del Circolo _____, preso atto dell'assenza delle parti all'udienza, ha accolto integralmente le pretese di parte istante; che con il presente tempestivo gravame _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente si duole innanzi tutto del mancato accoglimento della sua istanza di ricusa formulata nei confronti del Giudice di pace _____, nel merito ritiene invece ingiustificato e sproporzionato l'importo riconosciuto dal giudice a titolo di torto morale; che con osservazioni 25 giugno 2003 la controparte postula la reiezione del gravame; che a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione, che sembra accogliere l'istanza solo a dipendenza della contumacia del convenuto, risulta priva di motivazione; che l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso che risulta dal dispositivo della decisione; che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per

quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2); che quest'obbligo di motivazione sussiste anche di fronte a un convenuto assente dalla causa, trattandosi del solo mezzo atto a permettere a quest'ultimo di eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 285, m. 14; ad art. 169, m. 7), rispettivamente a fornire all'autorità di ricorso gli elementi per un'eventuale censura dell'operato del primo giudice circa l'applicazione del diritto e/o la valutazione delle prove (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,

E. 3

Intimazione: terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.